



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di DITRENTO FILOMENA;

-esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. n. 3 del 2012 e, in particolare:

a) la fattibilità del piano;

b) idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché di quelli di cui a tributi costituenti entrate proprie dell'Unione Europea, IVA ed a ritenute operate e non versate;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

- rilevato, quanto all'opposizione dello Afshan, che è ius receptum che un credito litigioso possa essere inserito in un piano del consumatore, specie ove, come nella specie, sia stato intavolato secondo la pretesa esposta dal creditore nel giudizio;

- osservato che non emerge dagli atti che il creditore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né che ha provocato colposamente il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità;

- rilevato in proposito che si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni);

- rilevato infatti, con riferimento anche alla opposizione di IBL, che anche a prescindere dalla circostanze del licenziamento della ricorrente, è pacifico che ella, dopo la separazione, si è dovuta trasferire nella città di origine e reperire un'occupazione che, per quanto consta, non ha mai consentito una retribuzione tale da sopperire del tutto alle esigenze di mantenimento ed educazione del figlio nonché sue personali; per non dire del difficile rapporto con l'ex marito e della sua fisica lontananza;

- ritenuto che l'aver dichiarato la debitrice di non avere altri finanziamenti in essere al momento della contrazione del debito IBL non esonerava la società mutuante dalle opportune verifiche sul merito creditizio;

- rilevato, quanto alla missiva diretta all'altro creditore IFIS in data 15.6.2018, che essa va inquadrata nella vicenda obbligatoria specifica, laddove tale lettera seguiva la notifica del precetto e, nelle intenzioni della Ditrento, doveva servire a trovare un accordo transattivo con il creditore Ifis: del resto l'odierna ricorrente affermava di essersi rivolta ad un O.C.C. come prescritto nell'avviso ex art. 480 co. II c.p.c. contenuto nell'atto di precetto stesso;

- considerato che, in definitiva, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

- visto che in definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in Pluris/Cedam, 2018);

- ritenuto allora che il giudice, prima di omologare il piano, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in Pluris/Cedam, 2018);

- osservato infine che la spesa mensile per la famiglia appare congrua e che non vi è ormai pacifico in giurisprudenza che è omologabile il piano del consumatore che prevede la ristrutturazione di un debito che le parti hanno convenuto di adempiere mediante la cessione della quota di un quinto della retribuzione, pur se detta cessione è stata notificata al terzo ceduto in data anteriore alla presentazione del piano (v. tra le altre Tribunale Torino sez. VI, 08/06/2016, in GiustiziaCivile.com 2016, 23 dicembre);

- ritenuto che le spese di opposizione, liquidate come segue per ognuno dei due opposenti, seguono la soccombenza;

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa

Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00

Fase decisionale, valore minimo: € 1.384,00

Compenso tabellare € 3.004,00

P.Q.M.

Rigetta le opposizioni proposte e omologa il piano;

condanna gli opposenti Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. e Afshan Alberto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida per ciascuno in € 3004,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 17/02/2021

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana